



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 03.12.2018

Info/96(R)/12.18/PIANO DI EMERGENZA PER IMPIANTI RIFIUTI PREVISTO
DAL DL SICUREZZA

IL “D.L. SICUREZZA” INTRODUCE OBBLIGO DI PREDISPORRE PIANO DI EMERGENZA PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI

Con il tanto discusso “**DL Sicurezza**” sono in arrivo nuovi adempimenti per gli impianti di gestione rifiuti.

Infatti il 28 novembre 2018 la Camera ha **approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il cosiddetto D.L. Sicurezza, con novità anche in tema di rifiuti.**

Nello specifico l'art. **26-bis**, rubricato “*Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*”, che prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna.

Tale adempimento è richiesto allo scopo di:

- “a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;*
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;*
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;*
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante“.*

Tale piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario, **aggiornato dal gestore**, previa consultazione del personale (compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine), ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori

a

tre

anni.

Per gli **impianti esistenti**, il piano di emergenza deve essere predisposto entro **novanta giorni** dalla data di **entrata in vigore della legge di conversione**.

E', inoltre, previsto un **piano di emergenza esterna**, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, la cui redazione è affidata al prefetto, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati che deve provvedervi entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.

Il Piano di emergenza esterna deve essere predisposto in base a linee guida emanata con decreto del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro degli Interni.

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale intanto si manda l'intero testo del Dl Sicurezza in bozza definitiva (per l'art. 26-bis di interesse vedere pagg. 23,24)